



Parte seconda - N. 91

Anno 42

11 agosto 2011

N. 127

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2011, N. 1101

Legge n. 82/2006, art. 9 - Campagna vendemmiale 2011/2012 - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonche' delle partite (Cuvées) atte a diventare vini spumanti 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 28 LUGLIO 2011, N. 9492

Legge n. 82/2006. Campagna vitivinicola 2011/2012. Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 LUGLIO 2011, N. 1101

Legge n. 82/2006, art. 9 - Campagna vendemmiale 2011/2012 - Arricchimento delle uve, dei mosti e dei vini compresi quelli atti a diventare vini IGP e DOP, nonché delle partite (Cuvées) atte a diventare vini spumanti

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'allegato XV bis del predetto Regolamento rubricato "Arricchimento, acidificazione e disacidificazione in alcune zone viticole", nella formulazione definita a seguito dell'inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 - di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e nello specifico:

- il punto A che prevede:
- al paragrafo 1, la possibilità per gli Stati membri, quando le condizioni climatiche lo richiedono, di autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (arricchimento) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino;
- al paragrafo 2, i limiti che il suddetto aumento non può superare con riferimento alla classificazione in tre categorie delle zone viticole, come declinate nell'Appendice all'allegato XI ter;
- il punto B che fissa le modalità per le operazioni di arricchimento possibili;
- il punto D che individua ulteriori prescrizioni in merito alle pratiche di arricchimento;

Dato atto che ai fini della classificazione delle zone viticole suddette, la Regione Emilia-Romagna è inserita nella zona C e, pertanto, il limite massimo dell'arricchimento, ai sensi della citata normativa comunitaria, è pari a 1,5% vol.;

Visti, inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 concernente alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82, recante "Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino";
- il Decreto 8 agosto 2008 del MIPAAF, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2008, recante "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo

alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia";

Preso atto:

- che l'art. 9, comma 2, della suddetta Legge n. 82/2006 dispone che le Regioni e le Province autonome autorizzino annualmente, con proprio provvedimento, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini da tavola con o senza indicazione geografica, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità (VSQ) e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD);

- che il citato Decreto ministeriale 8 agosto 2008 prevede, tra l'altro, che le Regioni e le Province autonome autorizzino l'arricchimento dei prodotti della vendemmia previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustificano il ricorso e trasmettano copia del provvedimento di autorizzazione al MIPAAF;

Considerato:

- che l'annata vitivinicola 2011 è stata caratterizzata da una fase di germogliamento particolarmente precoce a causa delle elevate temperature primaverili alle quali sono seguite precipitazioni cospicue, unite ad eventi grandinigeni localizzati in alcuni areali del territorio regionale;

- che, a seguito di tali fenomeni, accaduti soprattutto nel periodo critico della fioritura, alcuni areali viticoli regionali hanno subito attacchi fungini, principalmente Oidio, con innegabili conseguenze sulla qualità dell'uva che a maturità di raccolta mostrerà un insufficiente accumulo zuccherino;

- che, per le motivazioni più sopra evidenziate, è tecnicamente opportuno il ricorso all'arricchimento dei prodotti ottenuti dalla vendemmia 2011 (uve, mosti, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP), come si evince dalla relazione tecnica del Centro Ricerche Produzioni Vegetali (CRPV), conservata agli atti del Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico - venatorie;

Atteso che l'esigenza di ricorrere alla misura dell'arricchimento, per il ripristino dell'equilibrio fra le componenti fisiche e sensoriali del vino, è stata manifestata anche dalle Centrali Cooperative regionali per i vini, vini base spumante e vini IGP e DOP e dai Consorzi di tutela relativamente ai vini IGP e DOP;

Ritenuto pertanto opportuno consentire, per la campagna vitivinicola 2011/2012, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per uve fresche, mosti di uve, mosti di uve parzialmente fermentati, vini per base spumante, vini, vini IGP e vini DOP, secondo percentuali differenziate, nel limite massimo di 1,5% vol., in ragione della tipologia di uve considerate e dell'andamento climatico registrato in regione;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione

generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Tiberio Rabboni;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (di seguito denominato arricchimento), di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007, per un massimo di 1,5% vol., delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle uve delle varietà idonee alla coltivazione in regione Emilia-Romagna e ivi raccolte, atti a diventare:

- vini, ivi compresi i vini con indicazione dell'annata e della varietà di uva;

- vini a Indicazione Geografica Protetta;

- vini a Denominazione di Origine Protetta di seguito indicati, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici disciplinari di produzione: Cagnina di Romagna, Colli Bolognesi, Colli Bolognesi Classico Pignoletto, Colli di Rimini, Colli di Scandiano e Canossa, Colli Piacentini, Gutturmo, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Salamino di Santa Croce, Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, Modena o Di Modena, Ortrugo, Pagadebit di Romagna, Reggiano, Reno, Trebbiano di Romagna;

2. di autorizzare, al contempo, l'arricchimento per un massimo di 1% vol. delle uve fresche, dei mosti di uve, dei mosti di uve parzialmente fermentati, del vino nuovo ancora in fermenta-

zione e del vino, per tutte le tipologie delle DOC Sangiovese di Romagna, Colli d'Imola e Bosco Eliceo;

3. di autorizzare, infine, l'arricchimento della partita (cuvée) dei prodotti atti a diventare vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti aromatici e vini spumanti di qualità a Denominazione di Origine Protetta a condizione che:

- mosti e vini siano ottenuti esclusivamente da uve raccolte nel territorio della regione Emilia-Romagna;

- le operazioni di arricchimento siano effettuate nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

- nessun componente della partita (cuvée) sia già stato arricchito;

- l'operazione di arricchimento sia effettuata in una sola volta;

- l'arricchimento sia effettuato secondo le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia e l'incremento del titolo alcolometrico totale non superi l'1,5% vol.;

4. di disporre che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico - venatorie provveda a trasmettere copia del presente atto al MIPAAF, ad AGEA, ad AGREA, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle Amministrazioni provinciali, alle Organizzazioni professionali regionali, alle Centrali Cooperative regionali ed ai Consorzi di Tutela Vini;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali provvederà ad assicurarne la diffusione anche sul sito ErmesAgricoltura.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE E PROMOZIONE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE 28 LUGLIO 2011, N. 9492

Legge n. 82/2006. Campagna vitivinicola 2011/2012. Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie

IL RESPONSABILE

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della L.R. 43/01, nonché della nota del Direttore generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico venatorie n. NP/2010/16225 del 23/12/2010, dal Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione e Promozione del Sistema agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) nella formulazione definita a seguito dell'inserimento apportato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 di modifica del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008;

Visti inoltre:

- il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

- la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, Supplemento ordinario n. 59;

- il DM 27 novembre 2008 (recante “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”) e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la citata Legge n. 82/2006 dispone:

- all'articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato;

- all'articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto pertanto di provvedere con il presente atto a fissare per la campagna vitivinicola 2011/2012 il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2011;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine

alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successiva modifica;

- n. 1173 del 27 luglio 2009 con la quale sono stati approvati gli atti dirigenziali di conferimento degli incarichi di responsabilità di struttura e professional

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante "Revisione della struttura organizzativa della Direzione generale Attività produttive, Commercio e Turismo e della Direzione generale Agricoltura";

Vista infine la nota del Direttore generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistiche venatorie del 23/12/2010 n. NP/2010/16225 concernente l'individuazione dei sostituti dei responsabili di Servizio nei casi di assenza o impedimento in attuazione della deliberazione n. 1855 del 16 novembre 2009;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di stabilire che, per la campagna vitivinicola 2011/2012, il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite decorre dal 1° agosto 2011 e termina il 31 dicembre 2011;
2. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla

fine del periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;

3. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2011, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione di "vini spumanti", "vini frizzanti" e "mosti parzialmente fermentati" sottoposti a successive frizzantature;
4. di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, o telex (n. 0512912660) ovvero posta elettronica (e-mail.: icqrf.bologna@mpaaf.gov.it oppure icqrf@pec.politicheagricole.gov.it) all'ufficio periferico dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Via Nazario Sauro n. 20 - 40121 Bologna);
5. di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2012 per i vini da tavola a indicazione geografica protetta I.G.P. e per i vini a denominazione di origine protetta D.O.P. che possono utilizzare la menzione tradizionale "Passito" o "Vin Santo";
6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, provvedendo ad assicurarne la diffusione anche sul sito Internet della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Giancarlo Cargioli

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.